



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 / 2020 del 06/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **sei** del mese di **Luglio**, alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA		A	GRAZIAN VALERIA		G
BATTISTELLA GIOVANNI	P		MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA	P		PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO		G	SANTI LUIGI	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA		G
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO		G
DALLA VECCHIA LEONARDO		A	STORTI DOMENICO	P	
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA	P	
FONTANA MAURA	P		ZANCANARO PIERO	P	
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, De Munari Katia, Marigo Cristina.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Buzzacaro Manuela, Tisato Ilenia.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Dalla Vecchia e Andrian ed uscito il Consigliere Cunegato.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

La TARI è stata istituita, nel Comune di Schio, con delibera consiliare n. 26 del 31 marzo 2014, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi dei commi 639 e seguenti dell'art. 1 della richiamata legge 147/2013.

L'art. 1 - comma 738 – della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abrogato l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI, ma ha fatto salve le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), commi da 641 a 668;

Per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti, altro riferimento normativo, è rappresentato dal Regolamento approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 recante "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", costituito da un complesso di regole e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile a ogni categoria di utenza domestica e non domestica, in modo tale da assicurare che il gettito copra interamente i costi del servizio, evidenziati nel Piano finanziario.

Il legislatore, con l'art.1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

La predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza:
 - tutela dei diritti degli utenti;
 - predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

In base alle funzioni assegnate, ARERA ha emanato la deliberazione n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" definendo, nell'allegato A), il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 - 2021 (MTR), da utilizzare nella redazione del PEF 2020, quale base ai fini della determinazione delle tariffe 2020;

L'art. 5 del nuovo metodo tariffario, altresì, non affronta in questa fase il metodo di calcolo delle tariffe, ma reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza prevedendo che, in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/1999 – comma 5.1;
- nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure, nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia che trova applicazione nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione – comma 5.2;

Ulteriori regole, a decorrere dal 1° Luglio 2020, vengono dettate da ARERA con la deliberazione n. 444/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" finalizzate alla tutela degli utenti attraverso criteri di trasparenza. Informazioni da pubblicare nel sito internet, in una pagina dedicata, e da inserire negli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti, in occasione del pagamento annuale TARI.

Nell'intento di agevolare i Comuni, alle prese con la nuova e complessa normativa, il legislatore, con il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale) coordinato con la Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, all'art. 57-bis, ha integrato la Legge 147/2013, nella parte dedicata alla TARI, introducendo il comma 683-bis che, derogando alla previsione dettata dall'art. 1 -comma 169 - della Legge 296/2006, stabilendo il 30 Aprile 2020 la data per l'approvazione del nuovo PEF e delle tariffe TARI, secondo le nuove regole dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Con questa disposizione il legislatore ha cercato di garantire ai Comuni un ordinato processo con cui provvedere all'approvazione del PEF e delle tariffe TARI sganciando il termine per adempiere da quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'art. 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Inoltre il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'art. 3, dell'allegato A), prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2, con la conseguente riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99.

La determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 deve quindi avere a riferimento i costi del PEF che tiene conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18 del MTR che impone l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo.

Nel quadro delineato dalle disposizioni dettate da ARERA si sono evidenziate una serie di criticità applicative che ANCI e altre associazioni hanno sottoposto all'Autorità, la quale ha prodotto la deliberazione n. 57 del 3 Marzo 2020 relativa a "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente".

Il quadro già complicato, a causa delle novità e degli adempimenti posti a carico dei Comuni, si è notevolmente appesantito dall'attuale emergenza sanitaria, di entità senza precedenti, originata da COVID-19.

In tale contesto, del tutto eccezionale, si stanno sovrapponendo norme dettate dal legislatore nazionale con altre stabilite da ARERA, mentre vengono sollecitati interventi di differimento e sgravi da parte delle associazioni di categoria, nell'assoluta necessità di non aggravare ulteriormente una già difficile situazione socio-economica.

In ragione delle problematiche evidenziate, nell'ambito delle misure di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha quindi inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 che con l'art. 107 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2020, e differito il termine per l'approvazione delle medesime;

In particolare, l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha posticipato al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI, previsto dall'art. 1 – comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, mentre il comma 5 ha dato la possibilità ai Comuni, in deroga all'art. 1 – commi 654 e 683 – della Legge n.147/2013, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione e approvazione del PEF per l'anno 2020, stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Da ultimo, il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, all'art. 138, ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 e il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 uniformando il termine degli atti deliberativi TARI al 31 Luglio 2020, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020 per la validazione/approvazione del Piano Finanziario 2020 così come disposto dal D.L. 18/2020, sopracitato;

Con l'intento di diluire le scadenze tributarie, in questo difficile momento di emergenza, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 94 del 4 Maggio 2020, immediatamente esecutivo, ha deliberato la volontà, tra gli altri, di differire al 16 ottobre 2020 il pagamento della prima rata TARI.

Pertanto, come disposto nelle more del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, già approvato nella presente seduta, ed in base all'art. 1 della Legge 147/2013 – comma 688 -, le scadenze della TARI, per il solo anno 2020, sono fissate al 16 ottobre 2020 per la rata in acconto, al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo e con la scadenza stabilita per l'acconto 2021, a consuntivo, per gli svuotamenti che eccedono i limiti stabiliti;

Per il contesto e le motivazioni sopra elencate si sottopone a questa Assemblea la proposta di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 come risultano

dall'allegato sub A) del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali nella seduta del 17 giugno 2020.

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE TRAMBAIOLO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE CIONI - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE TRAMBAIOLO (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

- CONSIGLIERE DALLA VECCHIA (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visti i commi da 641 a 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

Viste le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, n. 443/2019 e 444/2019 e successivi provvedimenti in materia di tariffe per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Richiamata la deliberazione "Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", già approvata nella presente seduta;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 Aprile 2020, n. 27, che ha dato la possibilità ai Comuni, in deroga all'art. 1 – commi 654 e 683 – della Legge n.147/2013, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2018 che ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2019;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13 – comma 15-ter – del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, attribuendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) di confermare il numero minimo di conferimenti del rifiuto secco indifferenziato per il calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, differenziate a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, come indicato nella sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/2018;
- 5) di confermare le altre disposizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/2018, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe approvate, salvo che le stesse non siano in contrasto con il presente provvedimento;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 7) di stabilire che le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2020 sono fissate al 16 ottobre 2020 per la rata in acconto, al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo e con la scadenza stabilita per l'acconto 2021, a consuntivo, per gli svuotamenti che eccedono i limiti stabiliti;
- 8) di provvedere all'invio telematico, ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, della presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 9) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, oltre alla pubblicazione sulla pagina dedicata sul sito internet del Comune di Schio, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti n. 4 (De Zen, Dalla Vecchia, Battistella e Andrian), espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità dei votanti.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
